

**DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2012  
394/2012/E/RHT**

**RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA SULLA PUNTUALE  
OSSERVANZA DEL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE D'IMPOSTA DI  
CUI ALL'ARTICOLO 81, COMMA 18, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112,  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 27 settembre 2012

### **VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: d.P.R. 917/86) e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 10 ottobre 1990, n. 287 (di seguito: legge 287/90), recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”;
- l'articolo 2638 del Codice civile, rubricato “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”;
- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (di seguito: decreto legislativo 68/01), recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”;
- gli articoli 27, comma 15, e 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;
- l'articolo 81, commi 16 e ss. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge 112/08), recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
- l'articolo 7, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148 (di seguito: decreto-legge 138/11), recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;

- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01), di emanazione del “Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 luglio 2011, n. 4388/2011, e 15 settembre 2011, nn. 5150 e seguenti;
- le sentenze del TAR Lombardia 27 luglio 2012 nn. 2145/12, 2144/12, 2143/12, 2142/12, 2139/12, 2140/12, 2138/12, 2141/12, 3137/12, 2133/12, 2134/12, 3135/12, 3132/12, 3130/12, 2108/12, 2129/12, 2128/12, 2104/12, 2107/12, 2106/12, 2105/12, 2103/12, 2131/12, 2127/12;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell’Autorità 4 luglio 2008, ARG/com 91/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 91/08);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2008, VIS 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08);
- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09 (di seguito: deliberazione GOP 46/09);
- la deliberazione dell’Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09 (di seguito: deliberazione VIS 133/09);
- la deliberazione dell’Autorità 7 aprile 2011, GOP 17/11;
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2011, GOP 55/11;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2012, 109/2012/A;
- la segnalazione 26 agosto 2011, PAS 16/11 dell’Autorità al Parlamento e al Governo in ordine ad alcuni effetti dell’art. 7 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 nei settori dell’energia;
- la relazione 22 dicembre 2011, PAS 26/11 dell’Autorità al Parlamento sull’attività di vigilanza svolta nell’anno 2011 sul divieto di traslazione della maggiorazione IRES (cosiddetta “Robin Hood Tax”) sui prezzi al consumo, ai sensi dell’articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08;
- la determinazione del Direttore Generale dell’Autorità 31 dicembre 2011, n. 92/11;
- la determinazione del Direttore Affari Generali e Risorse dell’Autorità del 4 maggio 2012, n. 30/12 (di seguito: determinazione DAGR 30/12).

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione all’andamento dell’economia e dell’impatto sociale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe nel settore energetico, l’articolo 81, comma 16, del decreto-legge 112/08 ha disposto una maggiorazione dell’aliquota IRES a carico degli operatori economici attivi nei settori dell’energia che rispondono a specifici requisiti;
- la previsione dell’addizionale IRES è stata accompagnata, al comma 18, del citato articolo 81, dall’introduzione del divieto di traslare sui prezzi al consumo l’onere derivante dalla maggiorazione d’imposta (di seguito: divieto di traslazione d’imposta) e dalla contestuale attribuzione all’Autorità del compito di vigilare sulla

puntuale osservanza del divieto medesimo da parte degli operatori economici interessati;

- con la deliberazione ARG/com 91/08, l'Autorità ha adottato disposizioni urgenti in materia di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 112/08, prevedendo - tra l'altro - l'istituzione di un Gruppo di Lavoro;
- con le deliberazioni VIS 109/08 e VIS 133/08, l'Autorità ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento sequenziali, che attraverso un indicatore di primo livello, consente di concentrare l'attività di analisi di secondo livello sui soggetti per i quali si possa ragionevolmente ritenere probabile la violazione del divieto di traslazione;
- l'articolo 27, comma 15, della legge 99/09, prevede che l'Autorità “dispone l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287”;
- il Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 4388/2011 e 5150/2011 e seguenti, ha:
  - confermato la legittimità del metodo di analisi di primo livello adottato con la deliberazione VIS 109/08, in quanto congruente con i compiti di vigilanza attribuiti all'Autorità dal legislatore con il decreto-legge 112/08;
  - precisato che gli obblighi di informazione gravanti sugli operatori a beneficio dell'Autorità non si risolvono in un meccanismo generalizzato di controllo sulla formazione dei prezzi, né precludono agli operatori la possibilità di variare il prezzo dei prodotti dei settori di mercato interessati, ma sono invece finalizzati ad individuare le imprese sulle quali condurre un'indagine più approfondita al fine di accertare l'eventuale violazione del divieto di traslazione dell'addizionale d'imposta sui prezzi al consumo;
  - affermato che i compiti di vigilanza sull'osservanza del divieto di traslazione dell'addizionale, determinerebbe per necessità logico-giuridica, l'attribuzione della competenza ad esercitare i poteri di indagine previsti dall'articolo 2, della legge 481/95, anche a settori ulteriori e diversi rispetto a quello dell'energia elettrica e del gas;
  - precisato, infine, che l'obbligo di motivazione, in caso di variazione del margine di contribuzione semestrale, non si risolve in una presunzione di violazione del divieto di traslazione, ma costituisce solo un primo criterio di selezione delle imprese su cui effettuare accertamenti più approfonditi;
- l'articolo 7, del decreto-legge 138/11, nell'incrementare l'addizionale IRES di 4 punti percentuali (dal 6,5% al 10,5%) per il triennio 2011-2013, ha previsto nuove soglie per l'assoggettamento all'addizionale IRES (riduzione del volume dei ricavi da 25 a 10 milioni di euro e introduzione del reddito imponibile superiore ad un milione di euro) ed ha esteso l'applicazione della maggiorazione d'imposta agli esercenti il servizio di trasmissione, dispacciamento e distribuzione dell'energia elettrica e di trasporto e distribuzione del gas naturale, nonché alle società che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.

## **RITENUTO CHE:**

- le novità legislative e le pronunce del giudice amministrativo rendono opportuno un riordino delle disposizioni in materia di vigilanza sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione d'imposta;
- gli adempimenti richiesti sono finalizzati a costituire la base informativa minimale di dati e informazioni necessari all'attività di vigilanza;
- la vigilanza dovrà essere incentrata sul monitoraggio e l'analisi dei dati contabili degli operatori, in vista della relazione al Parlamento sull'attività svolta ai sensi dell'articolo 81, comma 18 del decreto-legge 112/08 ed in esecuzione dei poteri di segnalazione riaffermati dalle citate sentenze del Consiglio di Stato;
- gli operatori esercenti l'attività di trasmissione, dispacciamento o distribuzione dell'energia elettrica, trasporto o distribuzione del gas naturale, produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica o eolica, devono adempiere alla comunicazione dei dati contabili limitatamente alle voci di ricavo e alle relative quantità;
- in ragione di quanto disposto per i servizi regolati, non sia più opportuno prevedere le specifiche modalità di adempimento, di cui all'articolo 4, comma 4 della deliberazione VIS 109/08 per gli operatori che commercializzano energia elettrica e/o gas il cui volume di vendita ai clienti in regime di maggior tutela rappresenti almeno l'80 % del totale;
- sia opportuno prevedere che la mancata ottemperanza agli obblighi informativi, rappresentando un ostacolo all'attività di vigilanza, debba essere, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, presupposto per l'irrogazione da parte dell'Autorità di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 e per l'avvio di attività ispettive;
- il metodo di verifica contabile e gli adempimenti previsti nel presente provvedimento siano in sostanziale continuità con quanto previsto dalle precedenti deliberazioni in materia;
- il presente provvedimento abbia contenuto sostanzialmente vincolato dalle disposizioni legislative e dalle sentenze del Giudice amministrativo nel frattempo intervenute rispetto ai precedenti atti di regolazione sottoposti a consultazione;
- sia necessario garantire la continuità dell'azione amministrativa;
- anche se l'avvio di un nuovo processo di consultazione non risulta necessario ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della deliberazione GOP 46/09, si ritiene, tuttavia, opportuno consentire agli operatori ed ai soggetti interessati la presentazione di osservazioni e proposte, al fine di raccogliere elementi utili per eventuali adeguamenti ed integrazioni del presente provvedimento

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Oggetto*

1. Il presente articolato riordina le disposizioni già adottate dall'Autorità e disciplina l'attività di vigilanza svolta dall'Autorità sulla puntuale osservanza del divieto di

traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione d'imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

## **Articolo 2**

### *Destinatari*

1. Gli operatori economici tenuti agli adempimenti disposti dalla presente deliberazione (di seguito: gli operatori) sono i soggetti ai quali, ai sensi dell'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 112/08 e successive modifiche o integrazioni, si applica l'addizionale dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 917/86.

## **Articolo 3**

### *Adempimenti*

1. Gli operatori inviano, entro 45 giorni dal termine civilistico di approvazione, il bilancio d'esercizio, unitamente all'eventuale bilancio consolidato.
2. Nel medesimo termine di cui al precedente comma gli operatori comunicano gli importi relativi al proprio reddito imponibile e all'addizionale IRES.
3. Gli operatori comunicano, con cadenza semestrale, i valori e le quantità relativi ai costi, ai ricavi ed alle rimanenze, a livello di singolo prodotto o di singola famiglia di prodotti vigilati. Dette informazioni devono essere ripartite tenendo conto delle transazioni infra ed extra gruppo, nazionali ed estere secondo quanto indicato nei prospetti predisposti dall'Autorità.
4. I dati comunicati, se difforni da quelli esposti nelle voci A1, A2, B6 e B11 di bilancio, devono essere riconciliati mediante la trasmissione di note di raccordo.
5. I dati di cui al comma 3 dovranno essere comunicati:
  - a) con riferimento al primo semestre, entro 90 giorni dal termine dello stesso;
  - b) con riferimento al secondo semestre, entro 45 giorni dal termine civilistico di approvazione del bilancio d'esercizio (unitamente alle eventuali note di raccordo).
6. La comunicazione di tutti i dati contabili, deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la veridicità e la conformità dei dati trasmessi ai dati ufficiali aziendali, rilasciata dal rappresentante legale della società. Il modello della dichiarazione è pubblicato sul sito internet dell'Autorità.

## **Articolo 4**

### *Semplificazione degli adempimenti in attuazione dell'articolo 27, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99*

1. In alternativa alla comunicazione semestrale dei dati contabili, gli operatori che hanno conseguito nel precedente esercizio un fatturato totale inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 287/90, entro 45 giorni dal termine civilistico di approvazione del bilancio d'esercizio, comunicano i dati semestrali di all'articolo 3, comma 3 con un unico invio annuale, senza la ripartizione relativa alle transazioni infra o extra gruppo, nazionali ed estere.

2. Il valore del fatturato di cui al precedente comma è incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

### **Articolo 5**

#### *Verifiche contabili*

1. In caso di variazione positiva del margine di contribuzione semestrale rispetto al corrispondente semestre che ha preceduto l'entrata in vigore del decreto-legge 112/08, attribuibile - almeno in parte - alla dinamica dei prezzi, l'Autorità ne chiede motivazione agli operatori.
2. Per gli operatori soggetti a vigilanza per la prima volta in esercizi amministrativi successivi al 2008, la variazione positiva del margine di contribuzione semestrale, di cui al comma 5.1, è calcolata rispetto al corrispondente semestre precedente.

### **Articolo 6**

#### *Modalità di accertamento della violazione del divieto di traslazione*

1. L'Autorità può chiedere agli operatori, unitamente alla motivazione di cui all'art. 5, comma 1, ulteriori informazioni e documenti utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza.
2. Valutate le motivazioni e le ulteriori informazioni trasmesse dagli operatori, la sussistenza della variazione positiva del margine di contribuzione semestrale attribuibile alla dinamica dei prezzi può costituire presupposto per l'avvio di un procedimento individuale volto ad accertare l'eventuale violazione del divieto di traslazione.
3. Gli esiti dell'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione d'imposta sono periodicamente comunicati dall'Autorità mediante una relazione al Parlamento.

### **Articolo 7**

#### *Ispezioni*

1. Per lo svolgimento delle attività ispettive l'Autorità può richiedere la collaborazione della Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 68/01 e del relativo Protocollo di Intesa.

### **Articolo 8**

#### *Modalità d'adempimento*

1. Tutti i dati contabili, i documenti e le informazioni, di cui all'articolo 3, devono essere trasmessi mediante il Sistema Informativo, accessibile attraverso il sito internet dell'Autorità.

## **Articolo 9**

### *Inottemperanza agli obblighi informativi*

1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 2638 del Codice civile, la mancata ottemperanza agli obblighi informativi previsti dal presente provvedimento rappresenta presupposto per l'irrogazione da parte dell'Autorità di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95 e per l'avvio delle attività ispettive, di cui all'articolo 7.

## **Articolo 10**

### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Entro il termine di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), gli operatori sottoposti a vigilanza a partire dall'esercizio 2011, devono inviare i dati contabili di cui all'articolo 3, relativamente anche ai due semestri dell'esercizio 2010.
2. Gli operatori sottoposti a vigilanza a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 ed esercenti l'attività di:
  - a) trasmissione, dispacciamento o distribuzione dell'energia elettrica;
  - b) trasporto o distribuzione del gas naturale;
  - c) produzione di energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e da fonte solare-fotovoltaica o eolica;devono comunicare le informazioni e i dati secondo quanto previsto dal precedente articolo 3, limitatamente ai ricavi e alle relative quantità.
3. Il presente provvedimento abroga le deliberazioni dell'Autorità 4 luglio 2008, ARG/com 91/08, 11 dicembre 2008, VIS 109/08 e 25 novembre 2009, VIS 133/09.
4. Il Direttore della Direzione Vigilanza e Controlli adotta le modalità e gli strumenti più opportuni per consentire agli operatori ed ai soggetti interessati la presentazione, entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, di osservazioni e proposte, al fine di raccogliere elementi utili per eventuali adeguamenti e integrazioni del presente provvedimento.
5. La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), nonché trasmessa al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico.

27 settembre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*